

- › **Rottamazione, nuovi strumenti di recupero dei crediti erariali, ma resta un problema macroeconomico di fondo**
- › **Comportamento antieconomico e rischi fiscali: una situazione specifica da valutare**
- › **L’Agenzia delle Entrate con l’istanza di interpello n. 9/2026 interviene sui presupposti del realizzo controllato.**
- › **Decreto legge del PNRR in tema di giustizia tributaria monocratico fino a 10.000 euro dal 02 maggio 2026**
- › **La circolare 1/E/2026 e la “nuova fiscalità” del Terzo settore - Dalla stagione delle ONLUS al modello unitario ETS**
- › **Le esenzioni IMU - Tra presupposti sostanziali, oneri formali e orientamenti giurisprudenziali più recenti**
- › **Giudicato esterno. Gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente**
- › **Riscossione e accertamento: proroghe e nuovi termini di scadenza**
- › **“Summum ius, summa iniuria”: il Tribunale UE ridimensiona il formalismo nazionale in materia di detrazione IVA a cavallo d’anno**
- › **Relatività delle preclusioni probatorie nel giudizio tributario**
- › **Per la cassazione il giudizio sull’antieconomicità opera con uguali criteri anche in ordine neppure al gruppo d imprese**

tributo

approfondimento
in materia di
fiscalità e diritto tributario

#127.2026

Rivista Il tributo

Direttore responsabile - **Luca Mariotti**

Redazione - **Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521**

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: redazione@iltributo.it

*I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni
personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.*



**Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre news**

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto
professione Via
Città C.A.P.
Tel. E-Mail

CHIEDE DI RICEVERE DEL TUTTO GRATUITAMENTE:

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.

Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ILTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.

In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data Firma

Scopri i nostri abbonamenti



Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €100,00 +IVA 4%

 **iltributo**
Informazione tributaria online



Rottamazione, nuovi strumenti di recupero dei crediti erariali, ma resta un problema macroeconomico di fondo <i>di Luca Mariotti</i>02
---	--------

Approfondimento

Comportamento antieconomico e rischi fiscali: una situazione specifica da valutare06
--	--------

di Paolo Comuzzi

L’Agenzia delle Entrate con l’istanza di interpello n. 9/2026 interviene sui presupposti del realizzo controllato15
---	--------

di Luciano Sorgato

Decreto legge del PNRR in tema di giustizia tributaria monocratico fino a 10.000 euro dal 02 maggio 202618
--	--------

di Maurizio Villani

La circolare 1/E/2026 e la “nuova fiscalità” del Terzo settore - Dalla stagione delle ONLUS al modello unitario ETS.26
--	--------

di Luca Mariotti

Le esenzioni IMU - Tra presupposti sostanziali, oneri formali e orientamenti giurisprudenziali più recenti36
--	--------

di Gaetano Soriano

Giudicato esterno. Gli elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente40
---	--------

di Angelo Buscema

Riscossione e accertamento: proroghe e nuovi termini di scadenza 46

di Maurizio Villani e Federica Attanasi

Giurisprudenza - Commento

Tribunale UE

“Summum ius, summa iniuria”: il Tribunale UE ridimensiona il formalismo nazionale in materia di detrazione IVA a cavallo d’anno 72

Tribunale di I grado UE - Sentenza n. 689/24 del 11 febbraio 2026

commento di Lorenzo Tortelli

Corte di Cassazione

Relatività delle preclusioni probatorie nel giudizio tributario 82

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.3224 del 13 febbraio 2026

commento di Mario Tocci

Per la cassazione il giudizio sull’antieconomicità opera con uguali criteri anche in ordine neppure al gruppo d imprese. 86

Corte di Cassazione, Ordinanza n.2777 del 08 febbraio 2026

commento di Luciano Sorgato


Giurisprudenza dalle news


Recentissime dal sito 89


Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti

 Tribunale di I grado UE - Sentenza n. 689/24 del 11 febbraio 2026 90

 Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.3224 del 13 febbraio 2026 98

 Corte di Cassazione, Ordinanza n.2777 del 08 febbraio 2026 . . . 102

Il Punto

Rottamazione, nuovi strumenti di recupero dei crediti erariali, ma resta un problema macroeconomico di fondo

di - Luca Mariotti



La legge di Bilancio 2026 opera sul versante dei crediti erariali in modo diversificato: da un lato apre le porte della “Rottamazione Quinquies”, seppur con limiti maggiori (forse non del tutto giustificabili) rispetto alla precedente edizione,

Dall’altro si introducono novità sostanziali in materia di riscossione coattiva, potenziando gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per il recupero dei crediti. Attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle fatture elettroniche, l’ente potrà ora procedere con azioni di pignoramento molto più precise ed efficaci.

Quanto alla nuova rottamazione, nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): l’impianto normativo è contenuto all’articolo 1, commi dal 82 al 101.

La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

A differenza delle precedenti edizioni, la “Quinquies” presenta un ambito oggettivo più circoscritto (Art. 1, comma 82). Possono essere definiti esclusivamente i debiti derivanti da Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72), Contributi previdenziali INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di avvisi di accertamento, Sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per le quali lo sconto riguarda solo gli interessi e l’aggio.

Non si definiscono le cartelle derivanti da avvisi di accertamento. Quindi un contribuente che ha dichiarato e non pagato, nei limiti temporali di cui sopra, può aderire alla rottamazione. Un altro che magari ricevuto un accertamento sbagliato e che non aveva neppure le disponibilità per difendersi (cumulandosi tale atto impositivo con ruoli di vario genere) non può beneficiare della sanatoria. Il che non convince per la verità del tutto sotto il profilo della ragionevolezza della misura.

Sempre sul lato riscossione nella legge di Bilancio 2026 all’articolo 1, commi 117 e 118 viene ampliato il ventaglio di soggetti che possono consultare l’anagrafe delle e-fatture, includendo ufficialmente l’AdER tra i beneficiari. Ciò avrà inevitabili ricadute sul recupero Crediti presso Terzi per facilitare l’avvio di procedure esecutive basate su crediti certi, individuati tramite i flussi di fatturazione.

Bastone e carota quindi, proseguendo sostanzialmente nelle politiche del passato.

Bisogna forse fare una riflessione più approfondita su tali politiche.

Secondo i dati ufficiali più recenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e confermati nelle audizioni parlamentari del marzo 2025 (citati peraltro nella Relazione della “Commissione Benedetti” per il riordino della riscossione), i numeri relativi agli italiani con pendenze fiscali sono i seguenti:

Ci sono 22,3 milioni di contribuenti tra persone fisiche e società che hanno almeno un debito a ruolo (una “cartella”) non ancora saldato nel cosiddetto “magazzino della riscossione”. Di questi, circa 10 milioni di contribuenti ricevono ogni anno nuovi atti (cartelle, avvisi di addebito o accertamenti esecutivi). Un dato significativo riguarda la “recidività”: oltre il 77% di chi riceve una cartella ha già avuto iscrizioni a ruolo nei tre anni precedenti.

Quanto alla consistenza del “Magazzino” (Arretrato) si parla di 173 milioni di cartelle e avvisi, ovvero di atti ancora aperti che compongono l’arretrato accumulato dal 2000 ad oggi. Il valore complessivo è di 1.279,8 miliardi di euro in termini di carico residuo contabile (il debito totale degli italiani verso il fisco non ancora incassato).

Non tutti questi miliardi sono effettivamente recuperabili. Secondo l’Agenzia circa il 40% del valore è considerato di difficilissimo recupero (debiti di soggetti falliti, persone decedute o imprese cessate). Solo una frazione limitata (circa 101 miliardi) riguarda crediti verso contribuenti per i quali non sono ancora state avviate azioni cautelari o esecutive e che presentano margini di riscossione più elevati.

Questi dati sono tratti dalla Relazione della Commissione per l’analisi del magazzino (istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) e dalle audizioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Finanze del Senato (marzo 2025), documenti che hanno posto le basi per le riforme contenute nella Legge di Bilancio 2026 di cui si è appena parlato.

Si può dunque parlare semplicemente di un arretrato nella riscossione dei tributi?

A nostro giudizio no. Si dovrebbe invece affrontare finalmente il problema del fallimento di un modello economico sbagliato che è stato cecamente e pedissequamente applicato per un trentennio. Rivedere la linea degli interventi in economia con una elementare correzione di rotta. E magari occuparsi anche delle responsabilità di coloro che, conoscendo bene la teoria keynesiana, hanno applicato i diktat ordoliberalistici del FMI e della BCE.

Fino agli inizi degli anni ‘90, l’Italia cresceva a ritmi sostenuti. La rottura avvenne con la crisi dello SME (Sistema Monetario Europeo) del 1992, che portò alla svalutazione della Lira. Ricordiamo ancora le foto di chi allora speculò sulla lira al ribasso, con profitti inimmaginabili, insingnito di una laurea “honoris causa” dall’Università di Bologna, consegnata dall’allora premier italiano. Negli anni ‘90 il rapporto Debito/PIL esplose, superando il 120% nel 1994. Per rientrare nei parametri del Trattato di Maastricht (privi come è noto di qualunque fondamento nella teoria economica), l’Italia avviò una stagione di “lacrime e sangue” (Amato, Ciampi, Prodi) con privatizzazioni di massa e tagli alla spesa.

Con l’aggancio all’Euro, le imprese italiane videro venir meno l’arma valutaria di competitività, dovendo operare solo ed esclusivamente sul costo del lavoro

Tra il 1999 e il 2019, il PIL italiano è cresciuto complessivamente di circa il 7,9%, contro il 30,2% della Germania e il 32,4% della Francia. L’Italia detiene un primato poco invidiabile tra i paesi OCSE: è l’unico paese in cui i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni.

Nel periodo 1990-2020 la variazione Salari Reali è stata del meno 2,9% contro il più 33,7% della Germania. Questo calo del potere d'acquisto ha depresso i consumi interni, creando un circolo vizioso: meno acquisti, meno produzione, meno investimenti.

Con la contrazione della produzione e l'accentramento delle leve dell'economia in paesi a basso costo e in gruppi multinazionali si è avuta la desertificazione delle piccole attività produttive e commerciali, che rappresentavano come è noto il nucleo pulsante della economia. Eravamo "troppo piccoli" a dire dei soloni del pensiero economico. Ma tanti piccoli, con le giuste regole, avevano per quasi cinquant'anni tenuto in scacco i colossi esteri basati sulla finanza piuttosto che sul prodotto.

Le recenti dichiarazioni di Mario Draghi sul tema sono diventate un punto di svolta nel dibattito economico europeo, specialmente dopo la pubblicazione del suo Rapporto sulla competitività europea (settembre 2024) e le successive audizioni parlamentari (in particolare quella del 18 marzo 2025).

In queste occasioni, Draghi ha ammesso apertamente che le politiche economiche seguite dall'Europa e dall'Italia negli ultimi vent'anni sono state basate su un presupposto errato.

Durante la sua audizione al Parlamento del marzo 2025, Draghi ha dichiarato:

"Abbiamo contratto i bilanci pubblici, abbiamo sacrificato la spesa pubblica e abbiamo compresso i nostri salari, pensando che questo fosse lo strumento per essere competitivi rispetto agli altri paesi europei."

Ha spiegato che, non potendo più svalutare la moneta (essendo nell'Euro), i governi hanno scelto di "svalutare il lavoro" per abbassare i costi di produzione. Questo è stato definito un errore strategico perché (ma guarda un po'...) ha distrutto la domanda interna (i cittadini, guadagnando meno, consumano meno) ed ha disincentivato le imprese a investire in innovazione (se il lavoro costa poco, non serve comprare macchinari moderni).

In sintesi, Draghi oggi sostiene che "competere tagliando i salari è una corsa verso il basso" che ha reso l'Europa più povera e meno innovativa rispetto a USA e Cina.

Ovviamente non pensiamo che queste riflessioni servano minimamente a ricostruire una verginità a chi ha contribuito alla svendita delle imprese pubbliche italiane (svendita a cui non si era prestato, come riferisce l'allora Direttore Generale dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro - ed altro allievo del Prof. Federico Caffè - Nino Galloni) il Presidente del Consiglio Bettino Craxi, casualmente inquisito e morto in latitanza. E che ha ricevuto poi prestigiosi incarichi, ossequiato dagli stessi potentati economici che hanno speculato sull'Italia ed affossato la nostra economia.

Forse però è arrivato il momento di non trattare chi ha debiti fiscali come un reietto sociale e di cambiare politica, consentendo a tutti gli italiani, come era in passato, di far parte attiva di una società in cui si pagano le imposte per ottenere servizi e si collabora tutti per il bene comune, senza attribuire ulteriori "superpoteri" a chi reprime delle persone in difficoltà in cambio di un (basso) stipendio sicuro a fine mese.

Scopri i nostri abbonamenti




Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €40,00 +IVA 4%

 **il tributo**

Informazione tributaria online



Comportamento antieconomico e rischi fiscali: una situazione specifica da valutare

di - Paolo Comuzzi

Dottore Commercialista

Premessa

Quando si parla di comportamento antieconomico si pensa subito a situazioni in cui un costo immediato¹ viene ad incidere sul reddito imponibile dell'anno per una somma abnorme ma, se guardiamo bene le situazioni reali, vediamo che non sempre avviene questo.

Vi sono situazioni in cui il costo potrebbe anche essere stato un costo normale (nel senso che al momento in cui venne siglato l'accordo l'onere era del tutto allineato al mercato) ma poi si sono modificate le condizioni esterne e quindi oggi (ovvero al momento attuale in cui avviene la verifica) quell'onere si rileva essere superiore a

qualsiasi previsione razionale considerato proprio il momento "in essere" (il quadro macroeconomico direbbero alcuni).

Questo, diciamo subito, è il tipico caso di un finanziamento che resta "aperto" per anni (diversi esercizi) pur in condizioni di tasso di interesse che non sono attuali.

Qui sorge il tema del comportamento antieconomico ovvero ci si chiede se l'Amministrazione Finanziaria (AAFF)² possa contestare oggi (anno K) un onere che al tempo (ie anno K-2) del suo insorgere era normale mentre oggi (quindi nel suo permanere) appare in contrasto con qualsiasi razionalità economica. Per essere molto chiari andiamo a delineare il caso nel seguito e quindi svolgiamo le nostre considerazioni al riguardo.

¹ Un costo immediato oppure un costo "una tantum" o comunque un onere che si protrae nel tempo ma che inizia subito con una evidente anormalità (si pensi all'onere per servizi intercompany che viene stabilito secondo parametri incongrui o un accordo di locazione in cui l'onere è del tutto fuori mercato).

² Cosa succede sul piano civile in merito al tema degli oneri "non a mercato" è un aspetto che non andiamo a discutere in questo articolo ma ci sarebbe da fare qualche attenta considerazione.

Il caso specifico da cui partiamo

La società X ha ottenuto un finanziamento (dasoggetto nonresidente fiscale in Italia ed alla stessa collegato) per acquisire il 100% delle partecipazioni di K e lo ha ottenuto (all'epoca) ad un tasso di interesse che venne giudicato normale in ragione di uno studio esterno. Oggi quel finanziamento ottenuto appare certamente oneroso (in sostanza se venisse richiesto oggi lo stesso finanziamento il tasso sarebbe certamente diverso e di maggior favore) e quindi X si pone il tema se la mancata chiusura (almeno parziale) del finanziamento stesso non comporti rischi in caso di verifica fiscale (va detto che il socio propende per lasciare aperto il finanziamento e chiede la erogazione di un dividendo a valere sulle riserve disponibili). Questo a fronte del fatto che X ha ed avrà fondi liquidi disponibili che possono essere usati sia per chiudere (almeno parzialmente) il finanziamento sia per erogare il dividendo o comunque che possono essere trattenuti presso X per ulteriori impieghi mentre il socio chiede il dividendo. Va posto in evidenza che al momento della sua erogazione il finanziamento era "sostenuto" da una documentazione che ne "attestava" il collegamento con il valore normale e che è stata la successiva (e non governabile) evoluzione dei mercati a incidere sul tema. In buona sostanza al tempo la situazione era certamente difendibile mentre oggi, considerato il mercato, sarebbe difficile sostenere che un simile tasso di interesse risponde ad un valore di mercato.

Commenti

Guardando il caso specifico si intrecciano quindi numerosi elementi da prendere in considerazione prima di fornire un giudizio sul rischio esistente e qui dobbiamo

pensare almeno ai seguenti: 1) è lecita una contestazione per mera onerosità (in questo caso sopravvenuta?); 2) questa contestazione può riferirsi agli interessi passivi oppure questi oneri sono estranei al giudizio?; 3) nel consolidato fiscale una simile contestazione può considerarsi corretta?; 4) fino a che punto può spingersi la contestazione?.

Nel seguito andiamo a trattare questi quattro aspetti che ci paiono quelli di maggior interesse.

E' possibile una contestazione per la mera onerosità o serve anche un elemento ulteriore?

La posizione della giurisprudenza in genere

Sul piano fiscale dobbiamo muovere da considerazioni che possiamo evidenziare partendo da quanto indica la Corte di Cassazione nella decisione 21953/2025 in cui i giudici del collegio scrivono che "... questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo cfr. Cass. Ordinanza n. 21531 del 31.07.2024 e giurisprudenza ivi citata) che nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni...". Questa impostazione non è certamente nuova in quanto conferma (come scritto nella decisione) alcuni precedenti e tra questi vogliamo citare sempre la Corte di Cassazione (decisione 21904/2025) che ha chiarito senza equivoci che "... avendo la CTR chiarito – con accertamento in fatto incensurabile in questa sede con la proposizione di vizi di violazione di legge e sulla scorta di un corretto richiamo ai

principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte – che l’atto impositivo si fonda sull’antieconomicità della gestione, tale circostanza è (come detto) di per sé sola idonea a fondare l’accertamento ...”. E’ di grande interesse notare come in entrambe le decisioni della Cassazione (21953/2025 e 21904/2025) il ricorrente fosse il contribuente indice che anche le Commissioni di merito (ovvero la Commissione Tributaria Regionale) si sono allineate alla possibilità di una contestazione per gestione antieconomica. In sostanza possiamo dire che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento sul tema e lo ha fatto affermando che la contestazione di antieconomicità della gestione è di per sé sufficiente a fondare la pretesa fiscale e a invertire l’onere della prova, spostandolo sul contribuente, il quale deve dimostrare la logica economica delle proprie scelte commerciali³.

Una tesi questa che ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito [per tutti rinvio a CTR Basilicata N.91/2022] che ha chiarito bene il punto affermando che *“... Il contribuente (imprenditore*

o lavoratore autonomo) è libero di organizzare e svolgere la propria attività in maniera antieconomica, ma se ne derivi una attenuazione dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, egli è tenuto a dare ragione di tale anomala scelta. In tema di determinazione del reddito d’impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dal DPR n. 917 del 1986, art. 9, che non ha soltanto valore contabile, e che impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato... per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente. Ne consegue che il fisco non può considerare appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al normale valore di mercato ...”. Per quanto ci interessa diciamo che anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5162/03/2017 depositata il 9 agosto 2017, pur concordando con le ragioni del contribuente nel merito, fa comunque un preciso riferimento al consolidato orientamento espresso in sede di legittimità in tema di accertamento delle imposte dirette, sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate può sindacare la congruità dei costi annotati in contabilità per la determinazione del reddito di impresa, qualora il contribuente abbia *“adottato un comportamento che appaia manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico. Possiamo concludere che questa posizione della Corte di Cassazione non è isolata e come indica bene la dottrina⁴ si deve prendere atto che sulla inerenza “... l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6368/2021, di recente, ha affermato che «non assume rilevanza,*

3 Nel suo piccolo questa impostazione ci appare supportata dalla decisione 114/02/2024 della CTR del Piemonte quando afferma che l’antieconomicità del costo del personale non dimostra la non inerenza dello stesso alle attività del contribuente. Secondo la Suprema Corte, infatti, una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo (Cass. 450/2018 e 23635/2008). In base a tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Torino ha respinto l’appello dell’ufficio e confermato l’esito del giudizio favorevole al contribuente già in primo grado. Nel caso di specie, infatti, il contribuente ha ampiamente dimostrato che l’anomalia del costo del personale era volta a mantenere in efficienza l’attività del suo ufficio tramite il necessario aiuto della sua collaboratrice [possiamo dire che il contribuente aveva dato prova di un interesse suo]

4 Vedasi Guicciardo, Sull’onere della prova dell’inerenza dei costi, Rivista di Diritto tributario del 9 Febbraio 2023.

Continua con un abbonamento....



Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4% ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- ✓ **TUTTI GLI 11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO**
- ✓ **LE 20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - 10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ✓ **ACCESSO CON FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)**

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI



Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4% ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

il tributo
Informazione tributaria online

inerenza" e questo richiede un esame
 più attenta prima di concludere in senso
 positivo
 condizio
 del costo
 in primo
 in quanto
 un costo
 una sanz
 Le sanzi
 grima) h
 loro ded
 una sanz
 tale") d
 relazione
 I sugger
 conveni
 conflitto
 mediante
 evitando
 in sede
 l'ordinar
 ha conte
 di impre
 ritardata
 Superato
 verificare
 si ponga

12 Per
 unico della
 che deve co
 tra i costi
 derivato co
 essere tra
 in tema di
 deduzione
 delle prove
 ragionevole
 prima del
 13 Nel
 della transa
 se fosse il c
 che ostata con le sanzioni per comportamenti illeciti.
 14 Per quanto a dire che il termine sancisce nel caso di
 specie è del tutto inopportuno.
 15 La sanzione comunque prevista è una richiesta
 di denaro fatta da un ente regolatore (o autorità
 istituzioni) per la violazione di norme di legge emanate nel
 caso di specie nessuno ha violato norme di legge che si gli
 accordi quinquenni.

e, almeno al momento il concetto
 di inerenza adottato dalla Corte di
 estrate
 spesa
 nel in
 che nel
 ampio
 parma
 George
 avrebbe
 derato
 "chiar"
 veriore
 to per
 attuale
 azione
 azioni
 fornito
 che in
 al fine
 stessi,
 mente
 essere
 relativa
 seguito
 quanto
 creato
 tra il
 100,
 tra di
 15 del
 della
 seguito
 come
 gnere.
 Resta aperta la questione se la inerenza
 16 Il caso che emerge dalla transazione sarebbe
 assimilabile (in senso lato) al caso della prima
 transazione.